REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST- LAUREAM

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1

Tipologie

- 1. L'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell'art. 114 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e della legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, conferisce le seguenti tipologie di borse di studio post-lauream:
- a) Borse di studio per attività di ricerca;
- b) Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione;
- c) Borse di studio per dottorato di ricerca;
- d) Borse di studio per attività di ricerca post- dottorato;
- e) Borse di studio per il perfezionamento all'estero.

ART. 2

Borse di studio per dottorato di ricerca

1. Per le borse di studio per dottorato di ricerca si rimanda al Regolamento dell'Ateneo in materia (D.R. 1590 del 05 ottobre 1999) e a tutte le disposizioni di legge.

ART. 3

Finanziamento

1. Le borse di cui all'articolo 1) possono essere finanziate con i fondi a carico del Bilancio di Ateneo, con i fondi assegnati ai Dipartimenti o con fondi provenienti da convenzioni, contratti, contributi e donazioni di terzi.

ART. 4

Incompatibilità ed obblighi

- 1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
- 2. Le borse di studio non possono essere assegnate a titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca (ex legge 449/97).
- 3. Chi ha già usufruito di una borsa non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo a meno del caso di cui alla lettera a) dell'art. 1.
- 4. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche.

- 5. I borsisti hanno diritto ad accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura. L'attività potrà essere svolta anche all'esterno della struttura previa autorizzazione scritta e motivata del docente Responsabile/Tutore.
- 6. I borsisti sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel bando di selezione, pena la decadenza dal godimento della borsa. Ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a presentare, oltre gli altri documenti, una dichiarazione di accettazione della borsa e ciò avrà valore di accettazione degli obblighi.
- 7. Con cadenza bimestrale, il docente Responsabile/Tutore è tenuto a presentare all'Amministrazione una dichiarazione attestante le attività svolte.
- 8. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 12, l'assegnatario che non concluda il periodo della borsa di studio decade dal diritto della stessa. Previa dichiarazione del docente Responsabile/Tutor, sono 2 fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa, a meno che l'interruzione non dipenda da negligenza o inadempimento del borsista.

ART.5

Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

- 1. Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
- 2. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente regolamento godono delle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13.8.1984, n. 476.
- 3. Il godimento della borsa non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione dei borsisti.

ART. 6

Congedo

1. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alle lettere *b*, *d* e *e* dell'art. 1 del presente regolamento è concessa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo la normativa vigente.

ART. 7

Assicurazione

1. L'Università degli Studi del Molise provvede ad assicurare i titolari delle borsa mediante polizza assicurativa personale sia contro gli infortuni che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista potesse provocare.

ART. 8

Bando di selezione

- 1. Le borse di cui alle lettere *a*, *b*, *d*, *e* dell'art. 1 vengono assegnate a seguito di pubblicazione di un apposito bando di selezione approvato dagli Organi Accademici, nel quale deve essere indicato:
- a) l'area o settore di ricerca programmata
- b) titoli di studio richiesti
- c) il limite di età, laddove previsto
- d) termini di scadenza per la presentazione delle domande
- e) modalità di presentazione della domanda
- f) i requisiti di reddito
- g) durata della borsa di studio
- h) ammontare della borsa di studio
- i) modalità di erogazione della borsa di studio
- 1) obblighi dei borsisti
- m) criteri di valutazione dei titoli per la Commissione giudicatrice

ART. 9

Commissione giudicatrice

- 1. Le borse di cui alle lettere a,d,e dell'art. 1 vengono assegnate, con Decreto Rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate a seguito di apposito concorso per titoli e colloquio.
- 2. Il concorso consiste in un colloquio volto ad accertare la validità, l'interesse della linea di ricerca prescelta e verificare l'effettiva esperienza maturata dal candidato.
- 3. Il concorso si intende superato se il candidato ottenga una votazione di almeno 65/100.
- 4. La commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Dipartimento presso cui la ricerca deve essere effettuata, sarà composta da tre membri con qualifica di professore ordinario straordinario associato ricercatore confermato, tra cui il responsabile della ricerca/tutore con funzioni di Presidente. Tale Commissione potrà avvalersi di un membro aggregato nel caso di borse di studio finanziate da Enti esterni.
- 5. I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice, che dispone di 100 punti da attribuire a ciascun candidato, sono i seguenti:
- a) colloquio: 50 punti;
- b) pubblicazioni: 30 punti;
- c) altri titoli: 20 punti.
- 6. La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere il colloquio.
- 7. Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la commissione formulerà una graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale, in base alla quale saranno attribuite le borse.
- 8. Il giudizio di merito della commissione giudicatrice è insindacabile.
- 9. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria devono presentare, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di assegnazione della borsa, i seguenti documenti:
- a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni) in cui si attesti di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo

stesso titolo a meno che non si tratti di borse di studio per attività di ricerca di cui alla lettera a) dell'art.1;

- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione (art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni) attestante il reddito personale complessivo lordo presunto per il periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è prevalentemente erogata la borsa di studio.
- 10. In caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'inizio dell'attività di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 10

Importo della borsa

1. Gli importi minimi sono stabiliti per legge.

ART. 11

Erogazione della borsa

1. Le borse sono erogate, previa dichiarazione del docente Responsabile/Tutore, sulla base di una rateizzazione commisurata alla durata, all'importo e ai contenuti della ricerca ed indicata nel bando di selezione.

ART. 12

Differimenti e sospensioni

- 1. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari, in caso di maternità o per gravi motivi che l'Amministrazione si riserva di valutare.
- 2. Coloro che alla data della ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato delle autorità militari nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio stesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ART. 13

Borse di studio per attività di ricerca

- 1. I Dipartimenti possono richiedere il conferimento di borse di studio per attività di ricerca nell'ambito di finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, contributi di ricerca.
- 2. Le borse, assegnate in seguito ad emanazione di apposito bando di selezione, sono conferite per attività da svolgersi presso l'Università degli Studi del Molise ovvero presso altre strutture di ricerca, su proposta del docente Responsabile delle ricerche e sulla base di un dettagliato programma di ricerca.
- 3. L'importo della borsa è proposto dal Dipartimento richiedente.
- 4. Le borse hanno durata minima di 6 mesi e massima di 24 mesi. Non sono rinnovabili.

5. Al termine dell'attività, il borsista è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione sulla ricerca svolta approvata dal Docente responsabile.

ART. 14

Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione

1. Il Rettore, con apposito bando, può assegnare borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.

ART. 15

Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post - dottorato

- 1. L'Ateneo, con fondi a carico del proprio Bilancio o dei Dipartimenti, può conferire borse di studio per attività di ricerca post—dottorato a laureati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito presso Università italiane o straniere. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nei Dipartimenti.
- 2. L'attività di ricerca proposta da un docente con qualifica di professore ordinario straordinario associato ricercatore confermato afferente ad uno dei Dipartimenti dell'Università degli Studi del Molise, deve riguardare un settore di ricerca presente nell'Ateneo e deve svolgersi in strutture dell'Università stessa.
- 3. I borsisti possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero, presso Enti di ricerca e Università.
- 4. Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.
- 5. Ciascun Dipartimento provvede a determinare i settori nei quali le borse saranno usufruite e determina il numero delle borse e l'ammontare delle stesse tenendo comunque conto che l'importo minimo è pari a € 9.000 annui.
- 7. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) diploma di dottore di ricerca conseguito presso Università italiane o straniere;
- b) reddito personale complessivo lordo non superiore ad € 7.746.85 secondo quanto previsto dal Decreto in materia emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro;
- c) età non superiore ai 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
- 8. Al termine del primo anno i borsisti presentano, al Direttore del Dipartimento, una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte.
- 9. Sulla base della valutazione di tale relazione, il Direttore di Dipartimento, sentito il docente Responsabile, può disporre la conferma della borsa per l'anno successivo. La conferma è subordinata alla sussistenza del requisito di reddito di cui al comma 7 lettera b).

- 10. Il venire meno del predetto requisito comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa; in tale evenienza l'interessato incorre nell'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e di restituire i ratei percepiti indebitamente con riferimento all'anno in cui i requisito di reddito non è stato mantenuto.
- 11. Allo scadere della borsa, il borsista è tenuto a presentare una relazione finale sull'attività svolta.

ART. 16

Borse di studio per il perfezionamento all'estero

- 1. L'Ateneo, con fondi a carico del proprio Bilancio o dei Dipartimenti, può conferire borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero, corrispondenti ai Comitati Consultivi del Consiglio Universitario Nazionale, riservate a laureati di Università italiane o straniere.
- 2. Le borse hanno la durata massima di 12 mesi. L'importo della borsa è fissato dal Senato Accademico.
- 3. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) diploma di laurea conseguito presso Università italiane o straniere;
- b) reddito personale complessivo lordo secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro in materia;
- c) età non superiore ai 29 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- d) documentazione sull'attività di perfezionamento da svolgere presso l'Istituzione estera, convalidata da un docente dell'Università del Molise, che svolgerà le funzioni di tutore;
- e) dichiarazione di accettazione resa dai docenti della struttura ospitante che svolgeranno la funzione di co-tutori;
- 5. La selezione è per titoli e colloquio. Il colloquio è inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza dell'Istituzione estera ed internazionale di livello universitario da parte del candidato, nonché la conoscenza della lingua straniera necessaria per seguire i corsi.
- 6. Allo scadere della borsa, il borsista è tenuto a presentare una relazione finale sull'attività svolta.

ART. 17

Norme finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 02 gennaio 2003.
- 2. Per le borse di studio conferite anteriormente alla data di emanazione del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in materia.